



TRIBUNALE DI TERNI

conc. prev. n. 7/2017

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Massimo Zanetti

Presidente

Dott. Luciana Nicoli

Giudice rel.

Dott. Alessandro Nastri

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 28 giugno 2017 con il quale la società "NOVELLI SERVICE srl", con sede in Terni, via del Commercio, 22, in persona dell'amministratore unico Saverio Greco, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che:

- la decisione di presentare il ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. è stata deliberata dall'amministratore unico, come risulta dall'atto notarile di determina in tal senso dallo stesso adottata, del 28 giugno 2017 (doc. 2);
- la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede;
- è stato prodotto l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e un'aggiornata visura camerale;
- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto la società ha sede legale in Terni;
- dai bilanci prodotti (ovvero, quelli relativi agli anni 2014 e 2015 in questa sede rilevanti) emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo;

occorre tuttavia rilevare le seguenti carenze documentali:

- non è stata fornita la prova della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della decisione dell'amministratore unico di presentare domanda di concordato;
- non è stato depositato il bilancio 2016, conformemente a quanto prescritto dall'art. 161, comma 6, l.f., secondo cui devono essere depositati, unitamente alla domanda di concordato, i bilanci degli ultimi tre esercizi; tale adempimento, ovvero, l'approvazione del bilancio e il relativo deposito presso il registro delle imprese deve potersi verificare già in sede di deposito della domanda di ammissione "in bianco", in quanto la norma non contiene, per il bilancio, previsione analoga a quella contenuta per la documentazione di cui ai commi 2 e 3, che può essere depositata entro il termine assegnato dal tribunale; la presentazione di tutti e tre i bilanci prescritti è strumentale non solo alla verifica del superamento delle soglie di fallibilità ma anche a garantire una continuità informativa sui dati economici e finanziari della società rispetto ai dati che dovranno essere poi forniti in ossequio agli obblighi informativi che

conseguono ordinariamente alla concessione del termine e rispetto, poi, alle informazioni che verranno fornite unitamente alla proposta e al piano; in proposito occorre altresì rilevare che la società, ove in ipotesi fossero ancora pendenti i termini per l'approvazione del bilancio, ex art. 2364 c.c. (ipotesi invero neppure allegata dalla proponente), non ha neppure provveduto al deposito di una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, al fine di ovviare alla possibile indisponibilità dell'ultimo bilancio;

tale difetto di produzione deve essere necessariamente integrato entro il termine che viene in questa sede all'uopo assegnato, congiuntamente alla assegnazione del richiesto termine di cui all'art. 161, comma 6, l.f. e con l'esplicito avvertimento che, in ipotesi di mancato deposito nel termine prescritto, il Tribunale potrebbe valutare la ricorrenza dei presupposti per la revoca, ai sensi dell'art. 173 l.f.;

ritenuto pertanto che:

- il termine richiesto deve essere fissato in 60 giorni (dal deposito del provvedimento collegiale, ex art. 161, comma 9, l.f.), in considerazione della pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, introdotto con ricorso depositato il 15/05/2017 da "SILCA srl", iscritto al n. 78/2017;

- che appare opportuno esercitare la facoltà espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente, appare equo liquidare in € 30.000,00, da depositarsi in cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

- che il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

considerato inoltre che:

-vista la presentazione della domanda di fallimento, la proposizione della domanda di concordato preventivo non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda di fallimento, né consente la sospensione del procedimento prefallimentare (non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la procedura di concordato preventivo e tale procedimento), ma comporta che il fallimento possa essere dichiarato solo quando ricorrano gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.f. (e cioè, rispettivamente: quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile; quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura di concordato; quando la proposta di concordato non sia stata approvata; o quando, all'esito del giudizio di omologazione, il concordato sia stato respinto), fermo restando che la proposta di concordato va considerata *ex se* inammissibile ove emerga che la stessa sia stata presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, dovendo ravvisarsi in tal caso un abuso dello strumento concordatario (v. la stessa Cass., SS.UU., 9935/2015);

-sia la domanda di concordato preventivo che l'istanza di fallimento sono dirette a regolare la medesima situazione di crisi, per cui, in caso di pendenza dinanzi allo stesso giudice dei relativi procedimenti, questi ultimi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con conseguente trattazione congiunta, considerata anche la parziale sovrapposibilità degli accertamenti da compiersi in seno ai due procedimenti, in specie per quanto concerne la verifica dei requisiti di fallibilità ex art. 1, co. 2, l.f. e dell'insolvenza come situazione integrante lo stato di crisi ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f. (v. ancora Cass., SS.UU., 9935/2015);

-deve quindi disporsi la riunione della presente procedura concordataria al procedimento prefallimentare n. 78/2017 previamente instaurato;

-nel caso di specie la presentazione della domanda di concordato da parte della società debitrice non appare preordinata al solo scopo di differire la propria dichiarazione di fallimento, per cui non si ravvisano profili di abuso dello strumento concordatario;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- 1) concede alla società ricorrente termine di 60 giorni dal deposito del presente decreto per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
- 2) nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Leonard Proietti il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
- 3) dispone che la ricorrente, con cadenza mensile (prima scadenza 30 giorni dal deposito del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;
a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
 - a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 30000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale;

ASSEGNA

Termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto affinché la proponente provveda a depositare in cancelleria:

- prova della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della decisione dell'amministratore unico di presentare domanda di concordato;
- bilancio 2016 ovvero, in mancanza, relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con l'espresso avvertimento che l'omessa produzione potrà essere valutata dal Tribunale ai fini della revoca;

MANDA

alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 30 giugno 2017.

Il Giudice relatore

(dott.ssa *Luciana Nicolini*)
Luciana Nicolini

Il Presidente

(dott. *Massimo Zanetti*)
Massimo Zanetti

